

## Testo integrale sentenza contro Poligrafici Editoriale

### TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

#### Sezione Lavoro

Nella causa iscritta al n. 3123/2000 R.Gen.+ riunita, il Giudice del lavoro, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva che precede ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

Con separati ricorsi depositati il 15.12.2000 e il 20.12.2000, poi riuniti per connessione, l'Associazione Stampa Toscana - affiliata alla FNSI - ha convenuto in giudizio la Poligrafici Editoriale S.p.a Divisione la Nazione ed ha chiesto accertarsi il carattere antisindacale di taluni atti posti in essere dalla convenuta nell'arco temporale novembre - dicembre 2000, ed ha quindi invocato la tutela ex art. 28 legge 20.5.1970, n.300.

Ritualmente costituitosi il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del 19.4.2001.

Il ricorso risulta fondato per i seguenti aspetti:

1) nel periodo in questione, era in corso, e nella sua fase conclusiva, la trattativa di livello nazionale per la stipula del nuovo ccnl del settore giornalistico. Non è controverso, peraltro, che la s.p.a. Poligrafici Editoriale aderisca alla FIEG e addirittura alla stessa delegazione datoriale.

Ciò premesso, le prove assunte dimostrano con certezza che, a partire dall'aprile 2000, la Società convenuta intese aprire un negoziato diretto con il c.d.r. della Nazione e poi - nel dicembre - con singoli gruppi di giornalisti al fine di addivenire ad un accordo aziendale che anticipasse "da subito" alcuni contenuti del ccnl in corso di rinnovo.

Pur dovendosi dare atto che tale iniziativa aziendale fu intrapresa in modo chiaro e scoperto, bisogna dire che essa, di per se stessa, già rivestiva i caratteri della condotta antisindacale, come tale vietata dall'art. 28 legge n° 300/ 1970.

Al riguardo, occorre ricordare che l'imprenditore ha piena libertà di trattare con l'uno o l'altro sindacato, e anche di non trattare affatto. Ciò che sicuramente non gli è consentito è di intavolare e mantenere una trattativa di vertice e, al tempo stesso, di fare immediate proposte retributive alla base allo scopo di screditare ed indebolire la controparte contrattuale.

Si obietta che, talvolta, un accordo aziendale può fare da "guida" e da modello al contratto nazionale. Ma ciò avviene con tempi e modalità assentite dalle oo.ss. e non ha niente in comune con il caso in esame.

Nella specie, infatti, nel momento in cui era nella fase cruciale la trattativa di livello nazionale, il c.d.r. della Nazione non aveva alcuna legittimazione a negoziare aspetti che erano attualmente devoluti ad un'istanza superiore e formavano anzi oggetto di vivo contrasto tra le parti collettive (in proposito, è sufficiente rinviare agli artt.34 e segg. del ccnl 16.11.1995).

## Testo integrale sentenza contro Poligrafici Editoriale

Tantomeno, potevano essere utilmente illustrate proposte contrattuali a singoli gruppi di giornalisti non costituiti sindacalmente: di ciò si è resa conto la stessa Poligrafici Editoriale quando afferma: "Noi suggerimmo loro di nominare dei rappresentanti tecnici da affiancare al c.d.r" v. libero interrogatorio Zavatta.

Ma, al datore di lavoro non è consentito in alcun modo di rivolgersi ai dipendenti per interferire sulla volontà da essi già manifestata in assemblea o a mezzo delle rappresentanze sindacali costituite (vedi Cass. 9.4.1992, n. 4319, in Foro it., 1993, T, 2318).

Se anche si è al di fuori dal tentativo di creare c.d. sindacati di comodo, bisogna chiedersi allora quale fosse l'obbiettivo intento perseguito da s.p.a. Poligrafici Editoriale, essendo del tutto pacifico che il c.d.r., contattato nell'aprile 2000 e nei mesi seguenti, già aveva espresso un chiaro rifiuto.

Non è dubbio, che il fine di siffatte iniziative non poteva essere che quello di ingenerare tra i lavoratori la disaffezione verso il sindacato trattante e la convinzione che del sindacato stesso potesse farsi a meno.

A riprova di ciò, giova riportare il comunicato 14.12.2000 di una giornalista che aveva partecipato all'incontro del 12.12.2000 con i vertici aziendali, e fatto circolare tra tutti i redattori:

"La piattaforma di discussione proposta dall'azienda è sostanzialmente basata sull'offerta di anticipare alcuni vantaggi economici che ci verranno comunque dal nuovo contratto di lavoro, maggiorati in modo che a noi è parso decisamente interessante. In pratica - ma ripetiano, è tutto da trattare - siccome l'aumento mensile previsto dall'accordo tra Fieg e Fnsi dovrebbe aggirarsi attorno alle 210-230 mila lire, l'azienda ce ne darebbe fra le 4 e 500mila, da subito e ovviamente per sempre, aggiungendo a questo un bonus che partirebbe da un milione, anche in questo caso trattabile. In cambio chiede di non fare più sciopero per il rinnovo di questo contratto di lavoro. Come potete immaginare, le cose non sono state dette in maniera così diretta, ma è quello che ci hanno fatto capire, è quello che abbiamo capito tutti quanti noi presenti".

Ora, prescindere dall'esattezza dei termini della proposta sopra riferita, l'episodio fornisce significativa testimonianza del clima anomalo che si era riusciti ad instaurare. L'azienda convenuta sostiene di essersi vista costretta a ricevere gruppi di lavoratori per illustrare ad essi il contenuto della piattaforma in quanto il c.d.r., già informato, non aveva dato alcun effettivo risalto e diffusione alla soluzione contrattuale prospettata.

Ma un siffatto argomento - che è ulteriore e sicuro indice della antisindacalità - trascura di considerare che non compete al datore di lavoro di giudicare la bontà e l'efficacia dell'azione sindacale.

## Testo integrale sentenza contro Poligrafici Editoriale

2) non è contestato che lo sciopero del 29/30.11.2000 ebbe l'adesione di circa il 95% dei giornalisti della Nazione. La decisione attuata dal direttore di far uscire comunque il giornale - che conta peraltro numerose e differenti pagine locali - rende pienamente attendibili i dati circa l'impiego e la qualifica del personale presente secondo l'elenco dettagliato nella memoria della ricorrente dep. il 23.2-2001.

In proposito, risulta palese, già soltanto sul piano numerico, la sproporzione tra i giornalisti professionisti in servizio e le figure dei praticanti a termine e degli stagisti a norma della legge 24.6.1997 n.196, oltre che dei pubblicisti che furono impiegati in occasione dello sciopero.

Le tabelle delle presenze dei giorni in questione, se raffrontate con gli organici dei "giornalisti art. 1" allegate all'accordo sindacale 8.12.1999, danno la prova che il giornale poté uscire soltanto affidando mansioni improprie e in modo preponderante a dipendenti e collaboratori non giornalisti professionisti.

In proposito, è il caso di aggiungere che particolarmente i praticanti e gli stagisti possono svolgere reale attività formativa soltanto in presenza di una redazione normalmente funzionante. E, per contro, il far fronte - nelle condizioni sopra descritte - ad un massiccio sciopero dei redattori è evenienza che esorbita dalla finalità di studio e di praticantato.

Tale aspetto obiettivo, induce a prestar fede alla testimonianza resa in giudizio da Amadore Agostini Ganucci il quale ha riferito che praticanti, stagisti e collaboratori furono utilizzati in modo diffuso in compiti tipicamente redazionali.

Tale testimonianza, del resto, trova riscontro nelle lacunose dichiarazioni del direttore di sede Giacumbo, il quale non ha potuto escludere che taluni praticanti siano rimasti soli ad operare in alcune redazioni periferiche e si è dimostrato incerto sui compiti effettivamente espletati dai collaboratori che, nelle giornate del 29/30.11.2000 offrirono al giornale la loro prestazione.

Al riguardo, va giudicata antisindacale la condotta dell'imprenditore che sostituisca il personale in sciopero con personale di qualifica inferiore, che venga quindi destinato a mansioni improprie. Tale principio va affermato soprattutto con riferimento al settore giornalistico, nel quale, espedienti di questo tipo hanno il pratico effetto non soltanto di frustrare le finalità dello sciopero, ma anche di squalificare dinanzi al pubblico la professionalità degli scioperanti.

Nel quadro appena delineato, peraltro, assume sicuro carattere antisindacale anche il fatto che lo stesso dott. Giacumbo e il condirettore Carrassi abbiano personalmente telefonato ad un certo numero di praticanti a termine per accertarsi che costoro si presentassero al lavoro il 29/30.11.2000. Né vi è bisogno di sottolineare che telefonate di tal genere non si fanno nei normali giorni lavorativi, di tal che assumono particolare e univoco significato - soprattutto se fatte da figure di vertice aziendale - in occasione di scioperi nazionali, tanto più se rivolte a dipendenti non protetti dalla stabilità del posto.

Per quanto concerne la pubblicazione del comunicato sindacale sull'edizione del 3.12.2000 (anziché su quella del 2.12.2000), va escluso ogni profilo di antisindacalità, in quanto il testo (consegnato alle ore 20.45 del 1.12.2000) fu pubblicato in modo integrale e, d'altra parte, il ritardo di un giorno non sembra idoneo ad aver cagionato alcun tipo di limitazione o danno all'attività dell'associazione

## Testo integrale sentenza contro Poligrafici Editoriale

ricorrente (tantopiù che l'agitazione era ancora in corso, e destinata a protrarsi ancora per settimane). Quanto poi alla mancata pubblicazione del comunicato consegnato il 12.12.2000, il fermo rifiuto alla pubblicazione da parte del direttore fu accompagnato dal suo invito a risolvere il contrasto, a norma di contratto, dinanzi al fiduciario dell'associazione regionale della stampa. Era pertanto onere del c.d.r. di promuovere la relativa procedura, ma esso non vi ha provveduto. Anche su questo punto, il ricorso non può quindi essere accolto.

Passando all'esame della lettera 10.12.2000, con la quale la Poligrafici Editoriale ha richiamato il c.d.r. della Nazione ad attenersi al limite di dieci ore annue quale limite per le assemblee retribuite, bisogna escludere anche in questo caso il carattere della antisindacalità. Il monte ore di 10 ore annue infatti è fissato dall'art. 20, I comma, legge 20.5.1970, n.300. La circostanza che il CCNL del settore non stabilisca alcun limite diverso da quello legale non significa affatto l'introduzione di un monte ore illimitato.

Per contro, nel corso di un conflitto sindacale, il datore di lavoro ben può porre fine a mere prassi di favore tollerate in precedenza, quando queste non siano mai state formalizzate e specificate in apposito accordo aziendale.

A norma dell'art. 28 legge 20.5.1970, n.300, deve dunque disporsi come in dispositivo, anche per la pubblicazione del presente provvedimento quale misura idonea a rimuovere gli effetti della accertata condotta antisindacale. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, ogni altra domanda respinta ed eccezione disattesa, visto l'art.28 legge 20.5.1970, n.300: accerta che la s.p.a. Poligrafici editoriale ha posto in essere condotta antisindacale nel periodo novembre /dicembre 2000 e in particolare:

1) ha promosso una trattativa diretta con il c.d.r. e con singoli gruppi di giornalisti de La Nazione proponendo immediati aumenti retributivi, con l'obbiettivo intento di screditare il sindacato impegnato nella trattativa di livello nazionale ancora in corso e di prevenire l'adesione agli scioperi ;

2) in occasione dello sciopero nazionale 29/30.11.2000, per consentire la uscita del giornale La Nazione ha utilizzato impropriamente, per sostituire gli scioperanti, praticanti a termine, e collaboratori e stagisti in mansioni redazionali;  
ordina alla società convenuta la integrale pubblicazione della parte dispositiva del presente decreto, per una volta, sulle pagine nazionali dei quotidiani "La Nazione", "Il Resto del Carlino" e "Il Giorno", entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto stesso;

condanna la s.p.a. Poligrafici Editoriale, in persona del suo legale rappresentante, a rimborsare all'associazione ricorrente le spese processuali che liquida in complessive lire 6.000.000, di cui lire 2.000.000 per diritti e lire 4.000.000 per onorari, oltre IVA e CAP e rimborso forfettario spese generali.

Dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo.

Firenze, il 23 aprile 2001

IL GIUDICE dott. G. Bronzini.